Bur n. 169 del 27/11/2026

(Codice interno: 596521)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1274 del 10 novembre 2026

Servizi sanitari per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Iniziative per garantire la legacy immateriale.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Al fine di garantire un'adeguata *legacy* dei Servizi sanitari per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali si approva lo schema di Accordo interaziendale tra le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere della Regione del Veneto per l'istituzione di un servizio di gestione di eventi e manifestazioni.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1562 del 30 dicembre 2024 è stato approvato il Progetto preliminare dei servizi sanitari per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, affidando all'Azienda ULSS 1 Dolomiti tutte le attività amministrative connesse alla gestione di tali servizi e confermando nel ruolo di Regional Medical Care Manager il dr. Paolo Rosi, già referente dell'Area Sistema Urgenza e Emergenza Medica (SUEM) del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU) e Coordinatore del Dipartimento interaziendale funzionale regionale del Servizio Urgenza Emergenza Medica ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 26 agosto 2025.

L'organizzazione del servizio sanitario per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 ha previsto l'impiego di personale dipendente proveniente da tutte le Aziende sanitarie della Regione del Veneto, con consolidata esperienza nelle specifiche attività da svolgere. Inoltre, il succitato Progetto ha previsto l'acquisizione di mezzi e di materiali necessari per l'allestimento e l'erogazione dei servizi sanitari. Tali beni sono stati identificati quali legacy dell'evento olimpico e destinati, una volta conclusi i Giochi medesimi, al potenziamento delle attività del SUEM su tutto il territorio regionale.

La *legacy* dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 comprende sia l'eredità materiale, derivante dai mezzi e dai materiali acquisiti che andranno a migliorare l'erogazione dei servizi, sia l'eredità immateriale, ovvero tutti gli aspetti che contribuiscono all'innovazione e allo sviluppo a lungo termine delle organizzazioni, dei servizi, delle persone e delle comunità.

Nel caso dei servizi sanitari i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, oltre ad ampliare la competenza del personale nella gestione degli eventi sportivi complessi, hanno introdotto un innovativo modello di cooperazione tra tutte le Aziende sanitarie che ha visto operare nello stesso scenario personale sanitario e tecnico proveniente da diverse unità operative. Tale modello organizzativo consente un interscambio di informazioni ed esperienze su tutto il territorio regionale, aumentando la capacità di risposta complessiva del sistema e risultando adeguato per essere riproposto anche per eventi di grandi dimensioni.

L'efficacia di tale modello organizzativo è avvalorata dalla piena coerenza con le disposizioni normative in materia. Tra le altre, si richiama l'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 proposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate (Rep. Atti n. 91/CU), che ha approvato le linee di indirizzo per l'organizzazione dei soccorsi sanitari e l'assistenza sanitaria in occasione di eventi e manifestazioni programmate, prevedendo la pianificazione di un'organizzazione totalmente sinergica con l'ordinaria organizzazione del Servizio di Emergenza Territoriale 118, finalizzata a garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie.

Nello specifico, gli eventi riconducibili all'Accordo Rep. Atti n. 91/CU possono essere distinti in due categorie:

- eventi non organizzati, nei quali un elevato numero di persone si raduna spontaneamente in occasione di festività, ricorrenze, manifestazioni politiche o visite di alte personalità;
- eventi organizzati, quali manifestazioni sportive, concerti, fiere ed eventi analoghi.

Nella prima categoria, il potenziamento del Servizio di Emergenza per far fronte all'aumento degli interventi di soccorso derivante dall'evento è di responsabilità esclusiva del sistema SUEM 118 che deve attivare, con oneri a carico dell'Azienda sanitaria, tutti i mezzi necessari.

Nella seconda categoria, gli organizzatori dell'evento sono responsabili della predisposizione, sulla base della tipologia di evento e dei rischi ipotizzabili, del piano sanitario e dei costi da sostenere per le risorse da utilizzare. Qualora un evento assuma dimensioni rilevanti, il piano sanitario deve essere sottoposto a verifica e approvazione da parte della Centrale Operativa del SUEM.

Per i grandi eventi è, inoltre, prevista la presenza sul luogo di personale del SUEM incaricato del coordinamento e del monitoraggio delle attività di soccorso sanitario e dell'eventuale trasporto verso le strutture ospedaliere; tale intervento è da

considerarsi attività straordinaria, i cui oneri economici ricadono a carico degli organizzatori. Si evidenzia, tuttavia, che gli eventi di maggiore portata possono generare ricadute anche sul territorio circostante (quali chiusure stradali, incremento del traffico, assembramenti, ecc.), richiedendo un potenziamento dell'attività del SUEM. Tale attività rientra tra i compiti istituzionali del servizio e i relativi oneri competono pertanto alle Aziende sanitarie territorialmente competenti.

Considerata la complessità della materia ed in ragione dell'obiettivo strategico di consolidare e valorizzare l'eredità dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, si ritiene di disporre l'istituzione, all'interno del Dipartimento interaziendale funzionale regionale del SUEM, di un servizio dedicato al coordinamento e alla gestione degli eventi, finalizzato a garantire la continuità e l'eccellenza operativa nel tempo. Tale struttura dovrà assicurare l'omogeneità dei criteri di valutazione dei piani sanitari da parte di tutte le Centrali Operative del SUEM, una corretta pianificazione dei servizi per gli eventi di maggiore rilevanza e, ove necessario, l'impiego di professionisti, mezzi e materiali appartenenti a diverse Aziende ULSS e Ospedaliere.

A tal fine si propone, quindi, di approvare lo schema di Accordo interaziendale tra le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere della Regione del Veneto ai fini dell'istituzione del servizio di gestione di eventi e manifestazioni, proposto dal Coordinatore del Dipartimento interaziendale funzionale regionale del SUEM e valutato dalla Direzione Programmazione sanitaria, di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tale Accordo consentirà a ciascuna Azienda di avvalersi del personale delle altre Aziende sanitarie della Regione del Veneto per le attività di assistenza ai grandi eventi.

La quantificazione degli oneri economici a carico del Servizio Sanitario regionale per lo svolgimento delle attività di assistenza ai grandi eventi sarà individuato da parte del Coordinatore del CREU nel piano di attività annuale da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, posto che tra le funzioni del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza rientra il supporto alle attività di innovazione del sistema di emergenza urgenza extraospedaliero ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 27 aprile 2021.

Si incarica la Direzione Programmazione sanitaria dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34;

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91/CU);

VISTA la DGR n. 1562 del 30 dicembre 2024;

VISTA la DGR n. 512 del 13 maggio 2025;

VISTA la DGR n. 970 del 26 agosto 2025;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le modalità di svolgimento dell'assistenza sanitaria e dei servizi sanitari in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 hanno, di fatto, consentito l'avvio di un innovativo modello di cooperazione tra tutte le Aziende sanitarie ed il rispettivo personale, nell'ambito del progetto dei servizi organizzati dall'Azienda ULSS 1 Dolomiti di cui alla DGR n. 1562 del 30 dicembre 2024;
3. di valorizzare l'esperienza maturata in occasione dello svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 quale *legacy* immateriale da utilizzare nell'ambito della gestione di eventi riconducibili all'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91/CU) e concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate;
4. di stabilire che, all'interno del Dipartimento interaziendale funzionale regionale del SUEM, di cui alla DGR n. 1367 del 16 settembre 2020 e da ultimo rinnovato con DGR n. 970 del 26 agosto 2025, sia previsto un servizio dedicato al coordinamento della gestione degli eventi. Tale struttura deve assicurare l'omogeneità dei criteri di valutazione dei piani sanitari da parte di tutte le Centrali Operative del SUEM, una corretta pianificazione dei servizi per gli eventi di maggiore rilevanza e, ove necessario, l'impiego nel piano di professionisti, mezzi e materiali appartenenti a diverse Aziende ULSS e Ospedaliere;
5. di approvare lo schema di Accordo interaziendale tra le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere della Regione del Veneto per l'istituzione di un servizio di gestione di eventi e manifestazioni di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa;

6. di dare atto che, per lo svolgimento degli eventi oggetto dell'Accordo di cui al punto 5, il Coordinatore del CREU, nell'ambito della presentazione del piano annuale delle attività da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, identifica il budget necessario per ciascuna Azienda per la copertura dei costi relativi alle prestazioni aggiuntive svolte dal rispettivo personale;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Programmazione sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

- [1] Dgr_1274_26_AllegatoA.pdf